



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARBANT. N. 6597/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

R.G. 4149/22

CRON. 30388/22

REP. 2600/22

Nella persona dell'Avv. Roberto Parisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 4149/2019.

TRA

SCARPATO VALENTINO (C.F. SCRVT89P17M289V) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'**Avv. Daniele Saggese**, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli, in San Sebastiano al Vesuvio (NA, Via Europa n.29.

PEC danielesaggese@avvocatinapoli.legalmail.it

-ATTORE-

CONTRO

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di risposta, dagli Avv.ti Adele Carlino e Lucia Cicatiello, elett.te dom.to presso la Casa Comunale in Piazza Carlo di Borbone n.10.

PEC. adelecarlino@avvocatinapoli.legalmail.it

-CONVENUTO-

NONCHE'

COMUNE DI NAPOLI in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in virtù di procura a tergo dell'atto di citazione, dall'Avv. Marco Gagliotti, elett.te dom.to presso la Casa Comunale, sita in Piazza del Municipio, Palazzo San Giacomo n.1, Napoli.

PEC marco.gagliotti@pec.comune.napoli.it

-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24/05/2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda è fondata e merita accoglimento nei sensi di cui appresso.

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione della norma dettata dall'art. 132 c.p.c. L'attore in citazione ha fatto espresso riferimento alla responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario, per le condizioni in cui versava il tratto di strada, dove, a causa della presenza di una grata di raccolte delle acque, disconnessa rispetto al piano stradale, l'auto che stava guidando, tipo Mercedes tg. FG911LN, riportava danni alla parte anteriore destra.

L'art 2051 del cod. civ. prevede: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

La prova della presenza recente di una modifica del piano stradale non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune per il fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto estraneo al rapporto tra il custode e la cosa e come tale in grado di costituire da sola causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzione, tale da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione del danno. (Cass. n.7361 del 15 marzo 2019)

Tale norma stabilisce una regola di responsabilità "oggettiva" cioè che prescinde dalla colpa del custode.

Una simile ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria prevista dalla stessa norma.

La prova non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede appunto la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa e che incida autonomamente sul nesso causale.

Una volta che sia provato l'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno (prova spettante al danneggiato), comporta al custode, la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento dalla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.

Nella specie la teste Mellino Antonietta dichiara: *"Ricordo che scendemmo dall'auto e verificammo che proprio sotto il ponte vi era una grata di raccolta delle acque non correttamente fissata al suolo"*. Anche l'altra teste Maddaluno Loredana dichiara: *"Ricordo che vide proprio questa Mercedes abbassarsi alla parte laterale destra verso il suolo. Ricordo che la vettura rimase incastrata e fece molto difficoltà per spostarsi qualche metro più avanti rispetto al punto in era sprofondata"*.



Ciò premesso i testi sono da ritenersi attendibile, poiché non contraddittori. L'attore ha dimostrato il nesso causale tra la sconnessione della grata ed i danneggiamenti riportati.

E' provato che l'incidente si è verificato in Via Pini di Solimena, strada appartenente al territorio del Comune di Napoli, come si evince dalla dichiarazione resa dalla ditta Citelum che cura per il Comune di Napoli la pubblica illuminazione; è provato che l'attore procedeva mantenendo una regolare andatura di marcia, per come emerge dalla prova per testi; ed è provato il diritto dell'attore ad agire per i danni come si rileva dal certificato ispezione PRA.

A sua volta il Comune, custode, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, cioè dell'interruzione del nesso causale tra la cosa ed il danno a seguito di un caso fortuito, per cui è da ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'incidente di cui è causa.

In ordine ai danni riportati alla auto, l'attore esibisce delle fotografie ed un preventivo di parte, e per i danneggiamenti è stato richiesto per i ripristini la somma di € 4.336,48 oltre IVA.

Deve rilevarsi, tuttavia, che ai fini della quantificazione dei danni, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del sinistro, nulla risulta depositato a prova di una spesa effettivamente sostenuta.

Nella specie le foto esibite consentono di individuare le parti dell'auto rimaste danneggiate (disco, ruota, braccio, ammortizzatore), nel mentre non è provata il danneggiamento e la sostituzione della scatola di sterzo, per cui ritenuta la parziale coerenza delle sostituzioni in nesso di causalità con l'incidente di cui è causa, il danno può essere determinato in via equitativa in complessivi € 2.503,28 (4.336,48 - 1.832,99) oltre IVA se il suo esborso sarà documentato.

Le spese processuali, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al valore medio previsto per lo scaglione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Scarpato Valentino nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano e del Comune di Napoli in persona dei legali rappresentanti, così decide:

1) accoglie la domanda proposta, per quanto di ragione, e per l'effetto, dichiara la responsabilità del Comune di Napoli ex art. 2051 c.c., lo condanna al



pagamento in favore di Scarpato Valentino della somma di €2.503,28 oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;

2) rigetta la domanda proposta nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano e compensa le spese di lite tra dette parti;

3) condanna il Comune di Napoli al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in complessivi €1.150,00 di cui €150,00 per spese ed €1.000,00 per onorari oltre IVA, oneri accessori e rimborso spese forfetarie, con distrazione in favore dell'Avv. Daniele Saggese, per dichiarato anticipo;

4) sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Napoli-Barra, 02/12/2022

Il Giudice di Pace

Avv. Roberto Parisi

IL CANCELLIERE
Michele Amoruso

